

Allegato “ A “ alla delibera di C.C. n. 24 del 05/05/2022

**REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

ARTICOLO 1 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF FONTE ISTITUTIVA E PRINCIPI CARDINE

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata introdotta nell'ordinamento giuridico dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1, comma 142-144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007) e successive modifiche ed integrazioni;

Ogni Comune ha la facoltà di stabilirne l'applicazione nel proprio territorio entro i limiti prescritti dalla legge nazionale mediante ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota di compartecipazione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360-e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'art. 1, comma 2 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), sono stabilite le **seguenti aliquote progressive** per i singoli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge nazionale:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,50
da € 15.000,01 e fino a € 28.000	0,71
da € 28.000,01 e fino a € 50.000	0,78
Oltre € 50.000,00	0,80

L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.

ARTICOLO 4 – SOGLIA DI ESENZIONE

L'addizionale Comunale all'IRPEF del presente Regolamento non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che non supera l'importo di **euro 10.000**.

I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale Irpef sull'intero reddito imponibile complessivo posseduto.

ARTICOLO 5 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.